

Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni  
Avv. Monica Squintu  
Via di San Basilio 61 00187 Roma

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 2374/2021 Sez. II**

**DA VALERSI ANCHE COME RICORSO AUTONOMO**

**Per Federica Favilla**, nata a Roma, il 03/06/1996 (C.F.FVLFRC96H43H501Y) e residente a Roma, Via Costanzo Casana n.305 (00121) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al presente ricorso per motivi aggiunti, dal Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni (C.F. FRRMVT71A56H501I - mariavittoriaferroni@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. Monica Squintu (C.F. SQNMNC67M58G113E – monica.squintu@legalmail.it) e dall'Avv. Antonella Sassone C.F. SSSNNL80M44E409O - antonellasassone@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Basilio 61 (00187) presso lo studio del Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni PEC. mariavittoriaferroni@ordineavvocatiroma.org, e dell'Avv. Monica Squintu PEC. monica.squintu@legalmail.it, Fax 0656562471 ove dichiara fin da subito di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio

**CONTRO**

- **Roma Capitale**, in persona del Sindaco p.t. rappresentata e difesa dall' **Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi** , fax 06/6781417, Pec: paolo.richtermapellimozzi@pec.comune.roma.it

-**Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi** in persona del Direttore del Dipartimento e responsabile del procedimento, Dott. Angelo Ottavianelli, Via del Tempio di Giove 3 (00186);

- **Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi** in persona del Direttore della Direzione, Dott.ssa Lucia Roncaccia, Via del Tempio di Giove 3 (00186);

- **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., presso **Roma Capitale**, in Roma piazza del Campidoglio 1 (00186);

- **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., presso **Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi**, in Roma, Via del Tempio di Giove 3 (00186);

#### **NONCHE' NEI CONFRONTI DI**

- **Valentina Ligato**, (C.F. LGTVNT93R50H501M). residente a Roma, via Ippolito Desideri, n.124 (00126);

-**Alessia Leva** (C.F. LVELSS88P67E335Z), residente a Roma, Via Artemide 42 (Cap.00133);

#### **A) CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI**

#### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA PROVVISORIA SOSPENSIONE**

#### **CAUTELARE**

- Della Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*;

- dell’**Allegato A** annesso alla suddetta determina, denominato **“Graduatoria finale”**;

- dell’**Allegato B**, annesso alla suddetta determina denominato **“Elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”**, nella misura in cui alla odierna ricorrente, in violazione dell’art. 3, punto 1 del Bando relativo alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma*

*Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018, non è stato attribuito nella graduatoria finale, allegato A e nell'allegato B, il punteggio di tre punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativo all' *"inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti"*;

**B) NONCHÉ CON IL RICORSO INTRODUTTIVO R.G. 2374/21**

**PER L'ANNULLAMENTO**

- Della Determinazione Dirigenziale, n.GB/2247/2020 del 18.12.2020, avente ad oggetto *"Ammissioni, ammissioni con riserva, scioglimenti di riserva ed esclusioni; presa d'atto dei lavori della Commissione Esaminatrice finalizzati all'approvazione della graduatoria definitiva di merito; - presa d'atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all'individuazione dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato"* pubblicata sull'Albo Pretorio Capitolino il giorno 18.12.2020;

- Dell'**Allegato C "Graduatoria Definitiva"** alla Determinazione Dirigenziale n.GB/2247/2020 del 18.12.2020 sopra riportata, pubblicata alla medesima data del 18.12.2020 nell'Albo Pretorio Capitolino;

- Di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non cognito, con particolare riferimento ai Verbali della Commissione esaminatrice relativi alla procedura oggetto di causa e agli atti di valutazione della Commissione esaminatrice trasmessi al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con nota QM/22799\_del 30 giugno 2021 (GB/54704/2021) con particolare riferimento al verbale della Commissione esaminatrice relativo alla posizione della ricorrente, richiesto con accesso agli atti, ma attualmente ancora non cognito.

**- C) PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMO SILENZIO SERBATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALL'ISTANZA DI RIESAME/RETTIFICA E ALL'ISTANZA DI INVITO A PROVVEDERE INVIATA IN DATA 18 GENNAIO 2021.**

**D) PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 C.P.A.** della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria definitiva (pubblicata il 5 luglio 2021) con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo al titolo di servizio di cui all'art.3 del bando: n.1 "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale"

\* \* \* \* \*

### **FATTO**

Per completezza espositiva e facilità di lettura si riportano, anche con i presenti motivi aggiunti, i fatti di causa da cui è scaturita l'adozione della Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021, di approvazione della graduatoria finale (allegati A e B) (oggi impugnata), valida per la stipula di contratti di lavoro, a tempo determinato ed indeterminato, per l'insegnamento presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale.

1) Con Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 03.08.2018, il Comune di Roma Capitale, (Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) ha indetto una "*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*".

2) Il bando è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 03/08/2018 ed integralmente sia nell'Albo Pretorio sia sul sito internet istituzionale di Roma Capitale lo stesso 3 agosto 2018.

3) A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione dei dati e titoli abilitativi richiesti per la partecipazione, nonché dei titoli di cultura e di servizio.

4) Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2414 del 25/10/2019 e ss.mm.ii. è stata nominata la Commissione Esaminatrice incaricata, ai sensi dell'art. 5 del bando, della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nelle domande di partecipazione e della prova d'esame, nonché della formazione della graduatoria definitiva di merito.

- 5) La ricorrente presentava correttamente entro i termini previsti dal Bando la domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva pubblica.
- 6) Con Determinazione Dirigenziale n. GB/2138 del 30.10.2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio in cui alla ricorrente era riconosciuto l'esatto punteggio come da titoli di servizio inseriti nella domanda di partecipazione.
- 7) All'esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento n. 2247 del 18/12/2020 (prot.GB/112380/2020) è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso *de quo*, sono state disposte le ammissioni, anche con riserva e le esclusioni dei candidati partecipanti, prendendo atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi sia all'approvazione della graduatoria di merito, sia all'individuazione dei candidati idonei all'accesso con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- 8) La graduatoria definitiva (**Allegato C “Graduatoria Definitiva”** alla Determinazione Dirigenziale n.GB/2247/2020 del 18.12.2020) è stata pubblicata all'Albo Pretorio Capitolino sempre in data 18/12/2020 e, dell'avvenuta pubblicazione, è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021.
- 9) Dalla lettura della graduatoria definitiva la ricorrente apprendeva di essere stata collocata in una posizione molto inferiore rispetto a quella spettante in considerazione del mancato riconoscimento e valutazione da parte della Commissione esaminatrice: del titolo professionale e di servizio di cui all'art.3 del bando al punto1): “Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido” pari a 3 punti, nonché del titolo di servizio “Servizio effettivo prestato” (art.3 punto 1 del bando), correttamente inseriti nel campo del format della domanda. Punteggio che, invece, era stato correttamente riconosciuto nella graduatoria provvisoria.
- 10) Prontamente, ed entro il termine di dieci giorni previsti dall'art.3 ultimo capoverso del bando di concorso, la ricorrente presentava istanza di riesame della domanda e rettifica del punteggio, al fine di poter essere immediatamente ricollocata in graduatoria con il corretto punteggio, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Pubblica Amministrazione e privato, rappresentando le criticità rilevate. In particolare segnalava la mancata attribuzione del punteggio per il “Servizio effettivamente prestato” e dei 3 punti dovuti per “l'Inserimento in

una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale”, specificando di aver inserito il numero errato della Determinazione Dirigenziale di approvazione della “graduatoria già utilizzata da Roma Capitale”, quindi un mero errore materiale. Tale dato, tra l’altro, era facilmente controllabile e rilevabile dall’Amministrazione precedente sul sito di Roma Capitale - approvazione graduatorie dei diversi Municipi con una normale attività istruttoria.

**11)** Successivamente alla pubblicazione della graduatoria richiamata, contenente l’esito della valutazione dei titoli ed esami su 4.494 candidati sono pervenute al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane circa 1.800 istanze di riesame come previsto dall’ultimo comma dell’art.3 del Bando, con particolare riferimento al punteggio dei titoli di cultura, professionali e di servizio, da sottoporre alla valutazione della competente Commissione Esaminatrice, comprendenti anche quella dell’attuale ricorrente.

**12)** Nelle more, alla luce delle numerosissime istanze di riesame e rettifica presentate (1.800 circa), il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, dott. Angelo Ottavianelli, con nota prot. GB/115462/2020 del 28.12.2020 indirizzata in particolare al Presidente della Commissione esaminatrice della procedura de quo, nonché al Direttore della Direzione Programmazione e Reperimento delle Risorse Umane, e per conoscenza all’Assessore al Personale, Anagrafe e Stato civile dott. Antonio De Santis, ha richiamato una nota proprio dell’Assessore De Santis del 21.12.2020 con cui si richiedevano “*verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione ed adottata con Determinazione Dirigenziale n.GB/2247 del 18.12.2020*”.

**13)** In particolare, la nota del Dott. Ottavianelli, evidenziava che le richieste di riesame dei concorrenti erano incentrate per la quasi totalità sull’assenza del punteggio relativo all’esperienza professionale di cui all’art.3 del Bando, nonostante questo fosse stato attribuito nella graduatoria provvisoria approvata con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Programmazione e Reperimento Risorse Umane, come anche quella presentata dall’attuale ricorrente.

**14)** Inoltre la nota del Dott. Ottavianelli rilevava che:

*“Effettuate le opportune verifiche in base alle risultanze dei verbali e degli atti della procedura, è stato possibile rilevare che ben oltre mille candidati non hanno conseguito in graduatoria la sopra citata valutazione, presente nella citata graduatoria provvisoria dell’anno 2018, poiché codesta Commissione non ha ritenuto conformi all’art.3 del Bando di concorso le dichiarazioni rese in tal senso dai candidati medesimi”*; ed inoltre che:

*“lo stesso articolo [art.3 del bando], al penultimo capoverso, indica ai candidati le modalità con cui rendere le dichiarazioni relative ai titoli, al solo fine di facilitare agli uffici le successive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni da eseguire ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e senza che, le eventuali difformità, potessero costituire violazioni tali da determinare l’inammissibilità del dato. Ed è stato osservato anche che:*

*“quanto prescritto al secondo capoverso dell’art.3 del bando “non saranno presi in considerazione i titoli o l’autocertificazione ...presentati in maniera difforme da quelle previste dal presente bando”, il termine “presentati” in luogo di “dichiarati” “lega l’effetto escludente solo al mancato rispetto delle modalità di presentazione dei titoli di servizio autocertificati e non al contenuto delle relative dichiarazioni”.*

Da qui, il Direttore correttamente ha chiarito che: *“La previsione del penultimo capoverso in merito alle modalità con cui rendere la dichiarazione relativa ai titoli di servizio posseduti, ha carattere indicativo e non obbligatorio purchè sussistano i contenuti minimi sopra richiamati, come dimostrato dalla citata approvazione nell’anno 2018 della graduatoria provvisoria per i titoli di servizio”.*

*“Da una analisi a campione delle schede individuali di valutazione dei candidati, invece, è emerso che codesta Commissione non ha considerato idonee dichiarazioni che, ad esempio, recavano: l’indicazione della tipologia di incarichi ricevuti, l’ambito municipale di riferimento, le annualità di espletamento degli incarichi ed il numero complessivo delle giornate di supplenza svolte”.*

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il Dott. Ottavianelli ha, quindi, esortato la Commissione, nell’esaminare le istanze di revisione di cui all’art.3 ultimo capoverso, *“di estendere il riesame della valutazione dei titoli di servizio nei confronti di tutte quelle posizioni che, agli atti della graduatoria, recano la motivazione: “le dichiarazioni rese dai candidati non*

sono conformi all'art.3 del bando", tenendo conto dei principi interpretativi resi con la presente nota".

**15)** Conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/17/2021 e prot. n. GB/2948/2021 del 12 gennaio 2021 la Dott.ssa Lucia Roncaccia, Direttore del Servizio Reperimento Risorse Umane Ufficio Concorsi, in considerazione dell'elevato numero di istanze di riesame dei punteggi acquisite all'Ufficio e "la conseguente tempistica di valutazione delle stesse da parte della Commissione Esaminatrice", ha disposto la sospensione fino al 30 aprile, dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020).

**16)** L'odierna ricorrente, oltre ad aver già presentato istanza di riesame/rettifica, in data 18 gennaio, considerata prossima la scadenza per l'impugnazione della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020) di approvazione della graduatoria definitiva, inviava via PEC a Roma Capitale ed in particolare al Presidente della Commissione esaminatrice e al Direttore del Servizio Reperimento Risorse Umane Dott.ssa Lucia Roncaccia e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Dott. Ottavianelli, una "istanza di invito a provvedere" ai sensi dell'art.21 nonies della legge 241/90 al fine di riesaminare e annullare la graduatoria definitiva approvata, correggendo e riattribuendole i punteggi corretti per "Titoli professionali e di servizio di cui all'art. 3 del bando, ed in particolare di quello di cui al punto 1) di "inserimento in una precedente graduatoria" non valutato dalla Commissione nella graduatoria definitiva, e quello al punto 3) "Servizio effettivo prestato".

**17)** Ma, sia all'istanza di riesame/rettifica che all' "Istanza di invito a provvedere", non si è avuta alcuna risposta, e pertanto, l'attuale ricorrente, nell'imminenza della scadenza per l'impugnazione della graduatoria definitiva pubblicata il 18 dicembre 2020 si è vista costretta a tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive dinanzi a codesto Ecc.mo Giudice con ricorso oggi pendente presso codesta sezione II, R.G.n.2374/21, impugnando la Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020), pur confidando nella rinnovata attività di valutazione delle istanze di revisione/rettifica da parte della Commissione esaminatrice e di pubblicazione di una nuova graduatoria di merito epurata degli errori



palesemente evidenti in cui era incorsa detta Commissione in quella pubblicata il 18 dicembre 2020.

18) In data 5 luglio 2021 con Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 Allegati A e B datata 5/07/2021, numero protocollo GB/55883/2021 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, è stata pubblicata la nuova graduatoria finale, che avrebbe dovuto correggere gli errori di punteggio commessi nella precedente graduatoria anche a seguito delle istanze di riesame.

Inaspettatamente, però, dalla presa visione della nuova graduatoria sia dell'Allegato A che dell'Allegato B, è emerso che la Commissione non ha compiutamente valutato l'istanza di revisione/rettifica della ricorrente, e ha nuovamente collocato la ricorrente in una posizione della graduatoria inferiore di quella spettante, in quanto, benchè la Commissione abbia valorizzato il punteggio per il "Servizio effettivo prestato", non ha reiteratamente considerato e aggiunto, per la seconda volta, i dovuti 3 punti relativi al titolo di servizio di cui all'art.3 punto 1 del bando "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido", dato che era palesemente rilevabile anche solo da una piana lettura della domanda.

19) Alla luce di quanto sopra esposto la graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 Allegati A e B del 5/07/2021 è pertanto palesemente illegittima, unitamente agli atti presupposti connessi e consequenziali, con particolare riguardo agli atti di valutazione della Commissione esaminatrice trasmessi al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota QM/22799 del 30 giugno 2021 (GB/54704/2021), e deve essere annullata, unitamente agli atti impugnati con il precedente ricorso, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **ILLEGITTIMITA' DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE GB/1028/2021 DEL 5/07/2021 DEL 5 LUGLIO 2021. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Il provvedimento oggi impugnato (Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021 di approvazione della graduatoria definitiva) risulta viziato per illegittimità derivata, e

censurato per gli stessi motivi di diritto che sono già stati esposti nel ricorso introduttivo, in quanto la Commissione nella rinnovata attività di valutazione è incorsa nelle stesse violazioni già riscontrate nella precedente graduatoria del 18 dicembre 2020 già impugnata.

Si prospettano, pertanto, in questa sede, i medesimi motivi di illegittimità già in precedenza formulati:

**I) ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL BANDO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, ARBITRARIETA', IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIPARITA' DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA PARTECIPANTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. CARENZA ISTRUTTORIA.**

I.1) Come già ricostruito e posto in evidenza in punto di fatto, anche la nuova graduatoria definitiva della procedura indetta da Roma Capitale avente ad oggetto: “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*” approvata con Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021 ha evidenziato, come la precedente approvata con Det. Dir. n. 2247 del 18/12/2020, dei macroscopici errori nella valutazione e attribuzione del punteggio dei titoli di servizio, di cui all’art.3 punto 1 del bando “*Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale*”, che hanno cagionato, alla ricorrente, un errato posizionamento nella graduatoria stessa, facendole perdere molte posizioni, preziose ai fini sia dell’assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato, anche per l’anno in corso, incorrendo la

Commissione in un effettivo travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima applicazione delle clausole della *lex specialis* del concorso.

**Punteggio che, invece, era stato correttamente considerato nella graduatoria provvisoria.**

Infatti ciò che, anche in questa sede, occorre denunciare è che se la Commissione avesse attentamente letto e analizzato la domanda *on line* della ricorrente, nonché l'istanza di riesame, con la relativa documentazione a riprova, come avrebbe dovuto, ciò che avrebbe potuto rilevare *ictu oculi* è la corretta valorizzazione, come richiesto per la compilazione dall'art.2 del bando, nell'apposito campo del format, del dato di cui all'art.3 punto 1) del bando "appartenenza ad una precedente graduatoria utilizzata da Roma Capitale o altre amministrazioni pubbliche". Ma anche dopo una successiva valutazione in vista della ripubblicazione della graduatoria definitiva, reiteratamente il corretto punteggio, non è stato attribuito, integrando così un effettivo travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima applicazione delle clausole della *lex specialis* del concorso, nella valutazione dei titoli di servizio della ricorrente. In questo caso la ricorrente ha correttamente inserito il dato "di appartenenza ad una precedente graduatoria già utilizzata da Roma Capitale" nell'apposito spazio del format della domanda, ma ha errato esclusivamente nell'apporre il numero di Determina Dirigenziale di approvazione della relativa graduatoria municipale. Quindi un mero errore materiale, che certamente non può valere la sottrazione dei tre preziosissimi punti previsti per tale titolo.

Era, quindi, compito della Commissione, che nel rivalutare la posizione della ricorrente per la pubblicazione della nuova graduatoria, avrebbe dovuto rilevare che pur avendo valorizzato il campo relativo a "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale" ha avuto una svista del tutto in buona fede sbagliando il dato formale del numero di Determinazione Dirigenziale di approvazione della relativa graduatoria ed attribuirle il relativo punteggio.

Dato che tra l'altro era facilmente rilevabile dall'Amministrazione precedente sul sito di Roma Capitale - approvazione graduatorie Municipi (in questo caso il Municipio X)

Sul punto appare chiarificatrice la giurisprudenza amministrativa che ha stabilito che in caso di errori di codici o semplici errori materiali immediatamente percepibili, è dimostrato si tratti di un caso di errore cd. "ostativo": (come nel caso che ci occupa, l'errato numero di

Determinazione era facilmente ricavabile dal dato complementare del “Servizio effettivo prestato” presso il X Municipio di Roma Capitale correttamente inserito):

*“Il ricorrente, avvedutosi dell'errore, chiedeva all'amministrazione di consentirgli la rettifica della domanda con note datate 15, 21 e 22 aprile che, tuttavia, non sortivano alcun esito con conseguente grave potenziale pregiudizio in capo al ricorrente medesimo, scongiurato solo dai provvedimenti cautelari di questo T.A.R. che gli consentivano di partecipare alle prove d'esame, calendarizzate per il 28 aprile.*

*4.1. Le descritte circostanze di fatto dimostrano, appunto, che il ricorrente fosse incorso in un errore cd. ostativo consistente nella manifestazione di una volontà diversa da quella reale; tale errore, richiamando le categorie civilistiche, è da considerarsi, oltre che essenziale, riconoscibile per la descritta incoerenza tra il contenuto della domanda e la classe richiesta (art. 1428 e ss c.c.).*

*4.2. In presenza di simili dati di fatto, l'amministrazione avrebbe senz'altro dovuto consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dovendosi privilegiare il principio del favor participationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali.*

*5. Tale conclusione va confermata in rapporto alla scusabilità dell'errore e alla tempestività con cui il ricorrente ha chiesto di rettificare il proprio errore” (TAR Campania, Napoli, sez.IV, 22 febbraio 2017, n.1231) .*

Come avvenuto nel caso che ci occupa dove la ricorrente ha, immediatamente, entro il termine assegnato dall'art.3 ultimo capoverso del bando, presentato istanza di riesame/rettifica, e anche notificato una “Istanza di invito a provvedere”, ma ad entrambe non ha ottenuto alcun riscontro.

Ma, si ribadisce, i dati relativi al servizio sono stati inseriti nell'apposito corretto spazio del format, e per il dato “Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale” è stato erroneamente posto un numero diverso di Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria municipale, un semplice errore materiale che certo non può inficiare l'attribuzione dei 3 punti per detto titolo come invece è avvenuto anche con la graduatoria oggi impugnata.

Ma che le domande on line siano un vero e proprio campo minato ne è perfettamente conscio il giudice amministrativo che in più occasioni (cfr.TAR, Campania, Napoli, sez. V, 03 marzo

2020, n. 1000) ha riconosciuto la domanda telematica sanabile nel caso in cui si tratti di dichiarazioni non essenziali ai fini dell'ammissione o già rese in altre parti della medesima domanda.

E', quindi, del tutto evidente che la Commissione esaminatrice è incorsa, ancora una volta anche nella seconda graduatoria definitiva impugnata con i presenti motivi aggiunti, nelle palesi illegittimità, denunciate in epigrafe, per non aver attribuito il punteggio dovuto per il titolo di servizio relativo all' "Inserimento in una precedente graduatoria utilizzata da Roma Capitale o altre amministrazioni pubbliche" di cui al punto 1) del medesimo art.3" dichiarato nella domanda di ammissione dalla ricorrente.

In tale circostanza, la Commissione esaminatrice prima della reiterata mancata attribuzione del punteggio (tre preziosissimi punti) per l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, avrebbe dovuto chiedere spiegazioni alla ricorrente finalizzate a chiarire eventuali dubbi, soprattutto quando gli elementi propri di individuazione dei dati non valutati ed essenziali all'attribuzione del relativo punteggio erano presenti e inseriti negli appositi spazi del format della domanda della ricorrente ed evidenziati nell'istanza di riesame/rettifica presentata all'Amministrazione capitolina e di cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto nel riformare la graduatoria definitiva.

Ciò proprio nel pieno rispetto del principio del *favor participationis*, uguaglianza e *par condicio* fra partecipanti.

Illegittimità confermate dalla giurisprudenza amministrativa:

*"La mancata valutazione dei titoli che erano già posseduti alla data della presentazione della domanda di concorso è illegittima secondo i principi sovente rimarcati dalla giurisprudenza in tema di pubblici concorsi"* (T.A.R. Lazio, (Roma) sez. III, 09/04/2015, n.5255).

Considerate le censure sollevate, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente per la seconda volta non può essere a lei imputabile e che trattasi di un evidente errore di valutazione della Commissione per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima interpretazione e applicazione delle clausole della *lex specialis*.

**I.2)** Quanto sopra esposto è stato ribadito dall'interpretazione fornita dal Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Dott. Ottavianelli diretta al Presidente della

Commissione esaminatrice, dopo che sono pervenute al protocollo delle Risorse Umane, circa 1.800 istanze di rettifica/revisione in relazione alla prima graduatoria definitiva del bando “Asili Nido” pubblicata il 18 dicembre 2020, e quasi tutte avevano ad oggetto il mancato riconoscimento del punteggio per titoli di servizio.

Nella nota del Direttore Ottavianelli si legge che:

*“Effettuate le opportune verifiche in base alle risultanze dei verbali e degli atti della procedura, è stato possibile rilevare che ben oltre mille candidati non hanno conseguito in graduatoria la sopra citata valutazione, presente nella citata graduatoria provvisoria dell’anno 2018, poiché codesta Commissione non ha ritenuto conformi all’art.3 del Bando di concorso le dichiarazioni rese in tal senso dai candidati medesimi”.*

All’esito proprio delle innumerevoli istanze di riesame/rettifica presentate, il Dott. Ottavianelli nella sua nota diretta al Presidente della Commissione ha continuato sottolineando che: *“lo stesso articolo [art.3 del Bando], al penultimo capoverso, indica ai candidati le modalità con cui rendere le dichiarazioni relative ai titoli, al solo fine di facilitare agli uffici le successive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni da eseguire ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 e senza che, le eventuali difformità, potessero costituire violazioni tali da determinare l’inammissibilità del dato;*

Del tutto logicamente, infatti, il dott. Ottavianelli, nella sua nota,

ha considerato che: *“La non indispensabilità delle citate informazioni ai fini della validità del titolo dichiarato si ricava con evidenza, oltre che dal tenore dell’avviso, anche dall’assenza di qualsiasi indicazione nel capoverso in merito ad una maggiore o minore rilevanza delle notizie, dato che, il ritenere tali modalità di dichiarazione prescritte a pena di invalidità, equivarrebbe a sostenere l’illogica conclusione che anche la mancanza del recapito telefonico della scuola avrebbe valore escludente del titolo dichiarato”.*

Ed, inoltre, ha osservato, che quanto prescritto al secondo capoverso dell’art.3 del bando *“non saranno presi in considerazione i titoli o l’autocertificazione ...presentati in maniera difforme da quelle previste dal presente bando”,* il termine *“presentati”* in luogo di *“dichiarati”* *“lega l’effetto escludente solo al mancato rispetto delle modalità di presentazione dei titoli di servizio autocertificati e non al contenuto delle relative dichiarazioni”.*

Da qui, il Direttore correttamente ha specificato che:

*“La previsione del penultimo capoverso in merito alle modalità con cui rendere la dichiarazione relativa ai titoli di servizio posseduti, ha carattere indicativo e non obbligatorio purchè sussistano i contenuti minimi sopra richiamati, come dimostrato dalla citata approvazione nell’anno 2018 della graduatoria provvisoria per i titoli di servizio”.*

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il Dott. Ottavianelli ha, quindi, esortato la Commissione, nell’esaminare le istanze di revisione di cui all’art.3 ultimo capoverso, “di estendere il riesame della valutazione dei titoli di servizio nei confronti di tutte quelle posizioni che, agli atti della graduatoria, recano la motivazione: “le dichiarazioni rese dai candidati non sono conformi all’art.3 del bando”, tenendo conto dei principi interpretativi resi con la “presente” nota”.

Le palesi illegittimità riscontrate anche nella nuova graduatoria pubblicata il 5 luglio 2021 confermano che, almeno in casi come quello della ricorrente, la Commissione non abbia affatto tenuto conto delle indicazioni dell’Amministrazione stessa, viziandola irreparabilmente, costringendo la ricorrente ad impugnarla con i presenti motivi aggiunti.

**II) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART.3 E DELL’AR.6 COMMA 1 LETT.B) DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’, TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ASSOLUTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONALITA’ DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO. ILLOGICITA’ MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE FRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Anche gli atti oggi impugnati sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto ad una carente istruttoria da parte della Commissione e si pongono in violazione di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 nonchè delle direttive che la stessa Amministrazione ha reso con la nota prot. GB/115462/2020 del 28.12.2020.

Come noto l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto inoltrare alle partecipanti una volta osservate eventuali incongruenze, qualora realmente vi fossero, tra i dati inseriti nella domanda (ma questo non è il caso della attuale ricorrente che ha compilato il format della domanda inserendo tutti i dati, con particolare attenzione a compilare lo spazio relativo all' "Inserimento in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido" (ma come già chiarito inserendo un numero di Determina Dirigenziale di approvazione della graduatoria già utilizzata da Roma Capitale diverso da quello dovuto, integrando un mero errore materiale).

Qualora la Commissione avesse operato anche una minima attività istruttoria, avrebbe potuto certamente osservare che la ricorrente non poteva trovarsi nella condizione di vantare "zero punti" relativamente "all'appartenenza ad una precedente graduatoria utilizzata da Roma Capitale", dato rilevabile anche dal servizio già svolto per il Municipio X ( e riconosciuto dalla Commissione) che non sarebbe potuto essere tale se non per essere la ricorrente già inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale.

In particolare, questa seconda graduatoria definitiva è illegittima oltre che per le censure sopra riportate, anche per violazione dell'art.6 comma 1 lett.b della legge n.241/90, in quanto la Commissione non ha applicato, per la seconda volta, alla fattispecie il cd. "soccorso istruttorio". La Commissione esaminatrice, pertanto, prima della mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio per "Inserimento in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale" **dato tra l'altro presente nello spazio esatto previsto dal format della domanda, e quindi facilmente rilevabile**, avrebbe dovuto, qualora avesse considerato i dati apposti insufficienti o contraddittori, applicare il "soccorso istruttorio" di cui all'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90. In tale evenienza avrebbe dovuto convocare la ricorrente per eventuali chiarimenti e conferme, o richiedere spiegazioni per iscritto. Chiarimenti, peraltro, già resi con l'istanza di riesame e l'istanza di invito a provvedere che sono stati ignorati dalla Commissione come risulta evidente dalla graduatoria del 5 luglio 2021 qui impugnata.



E' stato osservato dalla giurisprudenza più recente, che, come nel caso che ci occupa, dove la *lex specialis* del concorso dà adito a dubbi interpretativi ed equivocità, ciò legittima l'Amministrazione procedente a chiedere chiarimenti ai candidati, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90:

*“In ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, in un contesto in cui la lex specialis non era del tutto univoca, l'Amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, ben può (e deve) chiedere chiarimenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, consentendo così agli interessati di riprodurre gli elenchi dei vari titoli nelle forme esatte previste dai modelli B e C, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini un candidato nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati”*(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/03/2020, n.1000; nello stesso senso, sez. III , 10 gennaio 2005, n. 33).

Secondo il Giudice Amministrativo il principio del “soccorso istruttorio” trova applicazione anche nel caso di presentazione di domanda *on line*, come nel caso *de quo*, (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 19/10/2020, n.361): *“Ed infatti è stato rimarcato che in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato”* (si veda anche nello stesso senso T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 11 aprile 2019, n. 465).

Da ciò ne deriva che, per giurisprudenza costante, sussistendo elementi tali da poter indurre l'Amministrazione procedente a verificare le difficoltà di compilazione di un modello di domanda solo ed esclusivamente telematico, il mancato riconoscimento del punteggio per titoli di servizio, anche in questa seconda graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale

del 5 luglio 2021, appare assolutamente illegittimo, in violazione oltre dei principi cardine che soccorrono le procedure concorsuali come il *favor participationis*, l'uguaglianza e non discriminazione fra i partecipanti, anche per palese violazione dell'art.6 comma 1 lett.b). A maggior ragione quando il dato relativo non valutato non era mancante ma era inserito nell'apposito spazio del format della domanda on line.

Ed inoltre, sempre secondo accreditata giurisprudenza, proprio in riferimento alla forma di presentazione della domanda on line, quale unica possibilità, si è osservato che “*ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda*” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

A ciò occorre aggiungere che la compilazione delle domande *on line*, proprio per l'utilizzo di menù a tendina, di apposizione di spunte (cd. flag), genera notevoli difficoltà nei partecipanti, soprattutto per chi non è avvezzo all'uso disinvolto dell'informatica; pertanto, proprio per tale ragione appare fondamentale che l'Amministrazione si ponga in un'ottica di collaborazione col privato, e applichi il soccorso istruttorio. Cosa che nel caso di specie, invece del tutto illegittimamente, non è avvenuto, ma anzi si è preferito decurtare direttamente il punteggio prezioso, non tenere conto dell'istanza di riesame presentata, piuttosto che convocare la ricorrente per eventuali chiarimenti.

Si rappresenta, inoltre, che alla ricorrente viene pertanto preclusa, per la seconda volta anche con la nuova graduatoria pubblicata il 5 luglio 2021, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi assegnato il ruolo in virtù del mancato conteggio da parte dell'Amministrazione dei titoli di servizio da lei conseguiti in anni ed anni di precariato.

Da quanto sopra esposto, appaiono evidenti le illegittimità in cui è incorsa l'Amministrazione di Roma Capitale che, anche in questa seconda graduatoria definitiva (quindi per ben due volte), valutato fra i titoli professionali e di servizio l'“Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale” sottraendo tre preziosissimi punti alla ricorrente, in palese violazione non solo degli art. 1 e 6, comma 1 lett.b) della legge 241/90, ma di tutti i principi della buona

amministrazione applicabili alla materia concorsuale, con particolare riguardo al principio del *favor participationis* e della *par condicio fra partecipanti*.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione. A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa, data la completezza dei dati apportati dalla ricorrente, non si comprendono proprio le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi e a non approfondire l'istruttoria recando un enorme danno alla ricorrente che oggi, dopo un'istanza di riesame e un 'istanza di invito a provvedere, si trova oggi in una posizione nella nuova graduatoria nettamente inferiore a quella che invece avrebbe dovuto avere se l'amministrazione avesse agito con correttezza e nel rispetto della *par condicio* fra i partecipanti.

Anche solo per tale motivo il provvedimento oggi impugnato deve essere annullato e la ricorrente deve essere rivalutata nel senso sopraesposto e posta in graduatoria in posizione corretta con l'attribuzione dei punti erroneamente ed illegittimamente sottratti per mancato riconoscimento del titolo di servizio di "inserimento in una precedente graduatoria già utilizzata da Roma Capitale".

**III) ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ASSOLUTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONALITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO. ILLOGICITA' MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE FRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.**

**- ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO SERBATO SULLA ISTANZA DI RIESAME E DI INVITO A PROVVEDERE.**

Come ampiamente esposto nei motivi che precedono, la nuova graduatoria pubblicata il 5 luglio 2021 è del tutto illegittima per non contenere, anche questa volta, il punteggio dei 3 punti dovuti alla ricorrente per il possesso del titolo di servizio “Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale”, anche se la stessa aveva prontamente presentato, dopo la pubblicazione della graduatoria del 18 dicembre 2020, **un’ istanza di riesame/rettifica** come previsto dall’ultimo capoverso dell’art.3 del bando e notificato all’Amministrazione procedente un’ “Istanza di invito a provvedere”. Alle quali non si è avuto alcun riscontro.

Tale illegittimità risulta ancora più evidente nella gravata Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021 che ha approvato e contiene la nuova graduatoria definitiva (negli All.ti A e B), in quanto alla luce di innumerevoli istanze di riesame e dell’ “istanza di invito a provvedere”, la Commissione e l’Amministrazione procedente avrebbero dovuto, a maggior ragione, applicare il cd “soccorso istruttorio” previsto all’art.6, comma 1 della legge n.241/90 . Il cd. “soccorso istruttorio”, invero, “in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo (*ex multis* Consiglio di Stato sez. VI, 18 maggio 2020, n.3148) non costituisce una facoltà, ma in un doveroso “modus procedendi” volto a superare inutili formalismi in nome del principio del “favor participationis” e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n.1116)” (in TAR Emilia Romagna, I, 10 novembre 2020, n.709).

Pertanto risponde al principio del *favor participationis* permettere al partecipante di spiegare il senso delle informazioni fornite ed emendare eventuali inesattezze, qualora fossero presenti. La giurisprudenza ha chiarito che quando due dati, nella stessa domanda di partecipazione, siano

confliggenti e incompatibili, il “soccorso istruttorio” è sempre dovuto (Cfr. in tal senso Cons. Stato, sez.II, 28 gennaio 2016, n.838).

Nel caso che ci occupa il dato che è stato ignorato, e che avrebbe aggiunto ben tre punti al punteggio della ricorrente, facendola progredire di centinaia di posizioni in graduatoria, era come sopra ampiamente evidenziato, ben rilevabile dalla domanda, dai dati in essa riportati, dai documenti allegati e sarebbe bastata solo una attenta istruttoria e l’applicazione del cd. “soccorso istruttorio” per semplificare e collocare la ricorrente nella corretta posizione in graduatoria.

Tale contegno di Roma Capitale, pertanto, si pone in evidente violazione del principio di leale collaborazione fra Privato e Pubblica Amministrazione, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, ed in palese difetto di istruttoria, oltrechè dell’art.6 comma 1 lett.b della legge 241/90 cd. “soccorso istruttorio”.

Per tali motivi si confermano, anche con i presenti motivi aggiunti e relativamente alla nuova graduatoria pubblicata il 5 luglio 2021, i vizi denunciati in epigrafe.

## **B) RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART.**

### **30 C.P.A.**

A seguito dell’accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti si chiede fin da subito la condanna dell’Amministrazione Comunale capitolina al risarcimento del danno in forma specifica a ricollocare la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva, riconoscendo il corretto punteggio per il titolo erroneamente non valutato, aggiungendolo a quello già assegnato.

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

- Quanto alla sussistenza del “*fumus*” esso appare comprovato dai motivi sopra riportati.
- Quanto al **pregiudizio** esso è **grave, irreparabile ed attuale** dal momento che l’oggetto del presente ricorso è l’impugnazione della Determinazione Dirigenziale, n. GB/1028/2021 del 5/07/2021 che ha approvato la graduatoria definitiva della “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208*”

del 28 dicembre 2015” . Si tratta della **seconda graduatoria definitiva** approvata da Roma Capitale, che, per espressa previsione del bando, sarà utilizzata:

a) **per il conferimento di incarichi di supplenze, con contratti a tempo determinato full time o part time, secondo le specifiche esigenze di volta in volta emergenti** ed in base alle disposizioni impartite dal “Regolamento degli Asili nido”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/03/1996 e ss.mm.ii., **unificando e sostituendo tutte le graduatorie vigenti alla data odierna;**

b) **per i processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato** [...], sulla base della pianificazione dei fabbisogni di personale di Roma Capitale che sarà adottata in applicazione dell’art. 6 del D. Lgs 165/2001 così come modificato dall’art. 4, comma 1 del D. Lgs 75/2017.

Pertanto, l’errata posizione in graduatoria, dovuta alla illegittima valutazione della domanda da parte dell’Amministrazione Capitolina, e soprattutto all’aver completamente ignorato il contenuto delle istanze di riesame, che ha fatto perdere alla ricorrente centinaia di posizioni utili, compromette in via immediata la possibilità di vedersi conferito sia, nella migliore delle ipotesi, un incarico già dall’anno in corso con contratto a tempo indeterminato, sia incarichi di supplenze, con contratti a tempo determinato *full time o part time*; ciò in quanto tale graduatoria **unifica e sostituisce tutte le graduatorie vigenti alla data odierna,** risultando l’unica *chance* per sottoscrivere un contratto e poter lavorare.

Di fatto il pregiudizio già attuale (per l’anno in corso), in caso di mancato riesame e rivalutazione della posizione delle ricorrenti, è assolutamente grave in quanto comprometterebbe la possibilità reale di accedere al lavoro presso gli Asili nido della Capitale, nonché di accumulare punteggio rilevante ai fini della carriera lavorativa.

Ai fini del bilanciamento degli interessi pubblici e privati occorre sottolineare che la rivalutazione della domanda di partecipazione e la valorizzazione delle istanze di riesame presentate in tempo utile dalla ricorrente non comporterebbe alcun aggravio per l’Amministrazione, mentre salverebbe definitivamente la possibilità di lavorare, della ricorrente, e, nel caso che ci occupa anche di vedersi assegnato un contratto a tempo indeterminato, in aderenza al principio di effettività della tutela.

Tra l'altro, la sospensione cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente, in un caso analogo, è stata valutata, positivamente ed accolta da questo Ecc.mo Giudice (Ord. N.4635 del 07 settembre 2021) che ha ordinato all'Amministrazione capitolina di "*procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame del curriculum della candidata, accertando, anche sulla base dell'ulteriore documentazione che costei sarà in grado di reperire, se quest'ultima risulti effettivamente inserita nella citata graduatoria o altra equipollente*" in considerazione di un valido principio di prova del possesso del vantato titolo professionale versato in atti.

Si chiede pertanto, a questo Ecc.mo Collegio, data la gravità e il pregiudizio attuale, l'adozione anche nel caso de quo di un provvedimento cautelare, con un'ordinanza propulsiva che ordini all'Amministrazione Comunale di procedere alla rivalutazione e riesame della domanda e delle istanze di riesame presentate della ricorrente ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria sulla base anche della ulteriore documentazione che la stessa potrà fornire all'Amministrazione a fondamento delle proprie richieste.

#### **Istanza istruttoria**

E' stata presentata istanza di accesso agli atti da parte della ricorrente per la quale non si è avuta ancora risposta da parte degli Uffici di Roma Capitale, si chiede a questo Ecc.mo Giudice di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art.63 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo.

#### **P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio, Roma, *contrariis reiectis*:

- Sospendere gli atti impugnati e per l'effetto ordinare all'Amministrazione di procedere al riesame della posizione della ricorrente, accertando, anche sulla base di ulteriore documentazione, il possesso del requisito di cui all'art.3 punto 1 del bando "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale";
- accogliere l'istanza istruttoria e per l'effetto ordinare l'esibizione dei documenti richiesti.

Nel merito:

- Accogliere il presente ricorso e annullare la graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale, n. GB/1028/2021 del 5/07/2021 e pubblicata nell'Albo pretorio di Roma Capitale nello stesso giorno, e per l'effetto:
- ordinare all'Amministrazione procedente di ricollocare la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo ai titoli non valutati di cui all'art.3 n.1 del bando "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale" (a titolo del risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art.30 del C.P.A).
- In via subordinata:
- accertare l'illegittimo silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in merito alle istanze di riesame/rettifica e all' "Istanza di invito a provvedere" notificata in data 18 gennaio 2021;

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che, il presente ricorso per motivi aggiunti è in materia di pubblico impiego, è pertanto dovuto l'importo di euro 325,00

Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni

Avv. Monica Squintu

Avv. Antonella Sassone